

## **La manovra Finanziaria 2007**

### **Quali novità per la pubblica amministrazione e la dirigenza?**

Il Governo ha approvato la manovra finanziaria per il 2007 costituita, in particolare dal disegno di legge finanziaria e dal un decreto-legge collegato.

I commenti dei sindacati di categoria aderenti a CGIL-CISL-UIL sulla manovra in generale e, in particolare, sugli aspetti concernenti l'impiego presso le pubbliche amministrazioni, non sono negativi, ma neppure privi di riserve.

Sia per il disegno di legge finanziaria (A.C. 1746) che per il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (A.C. 1750) è iniziato l'iter parlamentare che anche noi non mancheremo di seguire per quanto possibile.

*Segnaliamo intanto alcune disposizioni di maggiore interesse relativamente ai temi caratteristici del nostro sito (personale pubblico, riorganizzazione della pubblica amministrazione e, soprattutto, dirigenza e spoils system):*

Relativamente al **decreto-legge 262/2006**:

- articolo 15 – con cui si provvede, fra l'altro, a riorganizzare il Ministero dei beni e delle attività culturali, sostituendo il segretario generale ai dipartimenti ed articolando la struttura in 14 direzioni generali centrali e 17 uffici dirigenziali generali periferici. La stessa disposizione istituisce il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui sono trasferite le funzioni della soppressa Direzione generale del turismo a suo tempo istituita presso il Ministero delle attività produttive: *praticamente si torna per questo aspetto alla situazione anteriore alla riforma di segno contrario effettuata con i decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999, e si continua nella recente tendenza a riportare sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri funzioni operative – per di più in materia di competenza regionale - che poco hanno a che vedere con le sue funzioni generali di coordinamento;*

- articolo 16 – con cui il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per esami per il cinquanta per cento di tali posti e, per la restante quota, tramite concorso riservato, per titoli di servizio e professionali, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, incaricati di funzioni dirigenziali, presso strutture del Ministero medesimo, per almeno due anni consecutivi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. *Non può non rilevarsi un certo contrasto fra tale norma di “stabilizzazione” dei dirigenti estranei ai ruoli dirigenziali (benché in questo caso, interni all’amministrazione) e quella generale di “spoils sistem” per tutti gli incaricati ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 del d.lgs. 165/2001, contenuta al successivo articolo 41 del decreto-legge;*
- articolo 20 – che modifica l’assetto organizzativo dell’APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici);
- articolo 35 – che, intervenendo nuovamente sull’organizzazione dell’appena re-istituito Ministero dell’Università e della ricerca, sostituisce all’organizzazione dipartimentale un’articolazione in sei direzioni generali coordinate da un segretario generale e affiancate da un incarico dirigenziale generale di studio;
- articolo 40 – con disposizioni concernenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CIPE, nonché l’istituzione di un’apposita struttura per monitorare l’attuazione delle norme di inizio legislatura sul cosiddetto “spacchettamento” dei Ministeri;
- articolo 41 – il cui comma 1 recita: <<All’art. 19, comma 8, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dopo le parole: “gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3” sono aggiunte le seguenti”, al comma 5 bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 ed al comma 6”>>. Ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo del D.L. in sede di prima applicazione dell’art. 19 del 165, come modificato dal medesimo decreto Legge, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.
- articolo 42 – concernente interventi di razionalizzazione nel settore della formazione del personale della pubblica amministrazione (con la chiusura, fra l’altro, della sede di Acireale della Scuola superiore della pubblica amministrazione);
- articolo 43 –, che prevede un piano per il miglioramento della qualità e valutazione dell’azione amministrativa e dei servizi pubblici;

- articolo 46 – con cui si provvede a prorogare di 60 giorni il termine di attuazione delle disposizioni in materia di riordino e soppressione degli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni contenuto nel decreto legge 223 dello scorso luglio.

*Quanto al richiamato articolo 41, chi come noi ha prestato sempre la massima attenzione alle tematiche dello spoils system, non può non rilevare negativamente che, purtroppo, ancora una volta si ripete questo rito che vede interventi parziali sull'ordinamento della dirigenza al cambio di legislatura, con lo scopo dichiarato di migliorare il rapporto fiduciario fra vertici dirigenziali e dirigenza politica, ovvero, di porre rimedio agli eccessi che si ritiene siano stati perpetrati in tale materia nella legislatura precedente.*

*In questa circostanza, in verità, la norma è meno irrazionale di quella introdotta a suo tempo dalla legge Frattini, in quanto in questo caso si tratta di norma a regime (e non una tantum) e riferita esclusivamente alla dirigenza non proveniente dai ruoli dell'amministrazione e non assunta per concorso.*

*Ciò non di meno si deve constatare con preoccupazione che si interviene ancora una volta sui contratti in corso, incidendo negativamente su aspettative ed affidamenti, e che lo "spoils" dei dirigenti "estranei" si estende anche agli incarichi dirigenziali di seconda fascia, benché in questo caso il legame di fiduciarità politica sia del tutto indiretto. Infatti, anche per quanto riguarda il personale estraneo all'amministrazione, almeno formalmente, la competenza al conferimento degli incarichi dirigenziali non generali ed alla stipula dei relativi contratti spetta alla dirigenza generale e non all'autorità politica.*

Relativamente al **disegno di legge finanziaria**, rielaborando parzialmente anche un comunicato pervenutoci dalla CIDA-UNADIS, segnaliamo:

- articolo 32 - Revisione degli assetti organizzativi: disposizioni riguardanti i Ministeri  
L'art. 32 dispone che, con regolamenti da emanarsi entro il 30 aprile 2007, al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, si proceda:

- alla riorganizzazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale con la riduzione del 10% dei posti dirigenziali di prima fascia e del 5% dei posti dirigenziali di seconda fascia nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
- alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni;

- alla rideterminazione delle strutture periferiche prevedendo una drastica riduzione e il concentramento in uffici regionali o la riorganizzazione presso le Prefetture-UTG (Uffici territoriali del Governo) per l'esercizio unitario di funzioni logistiche e strumentali;
- alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio e specializzazione;
- alla riduzione delle dotazioni organiche riguardanti il personale di supporto che non potrà eccedere il limite 15% delle dotazioni organiche;
- all'unificazione da parte del Ministero degli Affari Esteri dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera.

Le Amministrazioni dovranno procedere, previa consultazione delle OO.SS, a predisporre entro il 31 marzo 2007 i piani di riallocazione del personale in servizio, da approvarsi con D.P.C.M. e, nelle more di tale approvazione, non possono disporre nuove assunzioni.

- articolo 33 –Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell'Interno. Con regolamento di cui all'art. 32 sono determinati gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici del Ministero dell'Interno.
- articolo 34 – Revisione dell'assetto organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'art. 34 dispone la ridefinizione su base regionale, interregionale e interprovinciale, in un numero non superiore a 50 sedi per le D.P.S.V. e per le R.P.S., che si chiameranno rispettivamente "Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze" e "Ragionerie Territoriali dello Stato".

Gli attuali Dipartimenti provinciali, le D.P.V.S. e le R.P.S., sono soppressi. E' prevista, inoltre, la ridefinizione sia delle competenze sia delle strutture dei dipartimenti centrali, con regolamenti, da approvarsi entro il 30 aprile 2007. Previa stipula di apposite convenzioni, le funzioni residue assegnate alle Commissioni mediche di verifica sono delegate in tutto o in parte alle Aziende sanitarie locali.

- articoli 35, 36, 36 e 38 – Questi articoli dispongono modificazioni nell'assetto organizzativo nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nell'organizzazione del personale della Polizia di Stato, per la realizzazione di un centro Polifunzionale di Polizia di Stato di Napoli, per la funzionalità dei servizi di Polizia e la realizzazione di programmi di incremento.

- articolo 39 – Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane negli enti pubblici e nelle agenzie. L’art. dispone, come per tutte le Amministrazioni dello Stato, anche per le Agenzie fiscali, l’utilizzo del personale nello svolgimento delle funzioni di supporto nel limite del 15% delle risorse umane complessive.
- articolo 40 – Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi. Tutte le Amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia si avvalgono, per il pagamento degli stipendi, delle procedure informatiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale e dei Servizi del Tesoro.
- articolo 41 – Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. Si dispone per tutte le Amministrazioni pubbliche, ad eccezione degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle Università, l’utilizzo delle convenzioni – quadro.
- articolo 42 – Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici. Si dispone la soppressione della Presidenza e del Consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici e l’attribuzione delle loro funzioni rispettivamente al Direttore generale ed ad un comitato di gestione composto da dirigenti apicali dello stesso ente. Le predette disposizioni non si applicano all’ ISTAT, alle Università, agli enti previdenziali, all’ INAIL e ad enti che svolgono attività promozionali all’estero.
- articolo 43 – Ricorsi in materia pensionistica. Vengono soppressi i Comitati Centrali Regionali, Provinciali dell’INPS ed i Comitati di vigilanza INPDAP e si devolvono i ricorsi amministrativi pendenti ai dirigenti dei due istituti.
- articolo 44 – Controlli di merito del sistema delle ragioniere. L’articolo attribuisce nuove competenze alla R.G.S., potenziandone le funzioni di controllo, che vengono estese “alla proficuità complessiva della gestione “.
- articolo 45 – Dispone l’istituzione presso il M.E.F. della Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie locali.
- articolo 46 – Dispone la soppressione della precedente Commissione (art. 12 D. Lgs n. 322/89) e la costituzione di una Commissione per la garanzia dell’informazione statistica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- articolo 47 – Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici. Dispone il riordino, la fusione, la trasformazione, la soppressione o la messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico, sentite le OO. SS. Con riferimento alla destinazione del personale.

- articolo 48 –Modifica alla disciplina per la liquidazione degli Enti disciolti. L’articolo dispone la soppressione dell’ IGED e l’attribuzione delle sue funzioni ad uno o più Ispettorati della R.G.S..

- articolo 57 – Assunzioni di personale. L’articolo dispone che per l’anno 2007 una quota del 20% del Fondo per le assunzioni in deroga, sia destinato alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, mediante procedure selettive. Le Amministrazioni possono continuare ad avvalersi di tale personale fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

Queste modalità di assunzione si applicano anche del personale previsto dall’ art. 1, commi da 237 della legge Finanziaria 2006 (I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – I.N.P.D.A.P. – E.N.P.A.L.S. C.N.I.P.A. – A.P.A.T. – Agenzia del Territorio – Ministero della Giustizia – Ministero dei Beni Culturali – Ministero della Salute – Ministero dell’Economia – Organi della giustizia amministrativa - Dipartimento dell’ Amministrazione penitenziaria – Corpo Forestale dello Stato -) .

Per la stabilizzazione del personale precario, per gli anni 2008 e 2009, le Amministrazioni possono impegnare una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Per gli anni 2008 e 2009 le Amministrazioni dello Stato incluse le Agenzie fiscali possono procedere alle assunzioni personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il taglio degli stanziamenti per il personale a tempo determinato del 40% stabilito dalla legge Finanziaria 2006 è elevato al 60%.

- articolo 58 –Adeguamento delle risorse contrattuali biennio 2006-2007. Le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio economico 2006-2007 per il personale delle Amministrazioni dello Stato sono incrementate per l’anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 2.193 milioni di euro.

Per personale di diritto pubblico le corrispondenti somme sono incrementate per l’anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 1.032 milioni di euro.

Per il personale dipendente da Amministrazioni ed enti pubblici diversi dallo Stato, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali 2006-2007 sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

- articolo 59 – Disposizioni in materia di personale per Regioni ed Enti Locali. L’articolo dispone che per detto personale sia assicurata la riduzione della spesa e che sia garantito il

contenimento della dinamica retributiva e occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative.

- articolo 60 –Disposizioni in materia di personale del S.S.N. L’articolo dispone che gli enti del S.S.N. concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’ IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell’anno 2004, ivi inclusi i tempi determinati e le forme flessibili di rapporto di lavoro, diminuito dell’ 1,4 %, al netto degli arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei C.C.N.L. .

- articolo 64 –Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali. L’articolo dispone, per le categorie di personale art. 3, D. Lgs 165/01, la riduzione del 50% delle progressioni stipendiali automatiche.

- articoli dal 65 al 71 – Gli articoli dispongono interventi per il sistema scolastico per l’Università e per la Ricerca.